



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara
Tel. 0522654218
* reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFHUB3

Novellara, 12.05.2021

ALL'ALBO
I.C. NOVELLARA

CRITERI PER LA DEROGA AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

VISTO quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'articolo n. 14 e precisamente: *“...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire , per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**”*

VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: *“Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”;*

VISTA la Nota M.I. n. 22190 del 29 ottobre 2019 – *“Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale”;*

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

DELIBERA

in merito alla validità dell'anno scolastico in sede di scrutinio, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente,

i seguenti **criteri per la deroga al limite massimo di assenze documentate e continuative consentite**, pari a un quarto dell'orario annuale personalizzato, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo,
5. iscrizione tardiva; assimilabile a questa tipologia è anche l'ammissione di studenti adottati\affidati provenienti da altra nazione o di alunni stranieri che siano arrivati in Italia a seguito di ricongiungimento familiare. L'analisi della documentazione prodotta sarà valutata dal Dirigente o suo delegato, sentito il coordinatore della classe per la quale viene chiesta l'iscrizione;
6. assenze riconducibili a motivi di salute o a problematiche riferibili alla pandemia da Covid-19 o inerenti alla situazione sanitaria territoriale/familiare;
7. assenza prolungata per ragioni familiari gravi non certificabili ed acquisite con autocertificazione della famiglia. A tale fattispecie sono assimilati anche gli alunni stranieri che ritornano in questo Istituto dopo una permanenza prolungata nel Paese di origine (in questo caso la scuola richiederà fotocopia del passaporto con i timbri di ingresso/uscita dall'Italia);
8. malattia con patologia che non consente la frequenza per un periodo prolungato e per la quale non sia possibile attivare percorsi di didattica digitale integrata. La prognosi deve essere certificata dal medico;
9. grave disagio socioculturale, associato ad età anagrafica superiore a quella prevista per la classe frequentata, accertato dai servizi sociali o a giudizio del Consiglio di Classe;
10. assenze per pratica sportiva e gare agonistiche, caso già normato a livello superiore; il documento da presentare è la lettera della società sportiva che certifica l'alunno come tesserato.

11. deroga per i figli di persone sottoposte alla privazione della libertà personale (Nota M.I. n. 22190 del 29 ottobre 2019) - fattispecie qualificabile come “ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”.

Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate posticipate
- uscite anticipate
- assenze per malattia
- assenze per motivi familiari

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di Orientamento;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'Istituzione scolastica per motivi organizzativi;
- le assenze in occasione di scioperi o di assemblee sindacali del comparto scuola.

È compito del Consiglio di Classe verificare l'andamento delle assenze degli alunni in corso d'anno, sensibilizzando le famiglie ad una frequenza assidua e regolare e informando il Dirigente Scolastico qualora permanesse un quadro di attenzione.

Quanto deliberato resta in vigore fino ad eventuale nuova delibera di modifica o integrazione da parte del Collegio dei docenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERA N. 9
12.05.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia VALENTINI